

Esonero totale contributivo per nuove assunzioni, a seguito del Decreto “Agosto”: le istruzioni INPS

Con la [circolare n. 133 del 24 novembre 2020](#), l'INPS fornisce istruzioni in materia di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in caso di nuove assunzioni ai sensi degli artt. 6 e 7 del [Decreto Legge n. 104 del 2020 \(c.d. Decreto Agosto\)](#), [convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

In particolare, la misura di cui all'art. 7 del [Decreto Agosto](#), in quanto relativa ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Al riguardo, si fa presente che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 30 ottobre 2020, il regime degli aiuti di Stato e che **il predetto incentivo è stato approvato con decisione C (2020) 8036 final del 16 novembre 2020**.

Ciò posto, l'Istituto ripercorre l'evoluzione normativa dell'esonero contributivo richiamando come l'art. 6, comma 1, del [Decreto Agosto](#) abbia previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, **per le assunzioni tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**. Si tratta delle assunzioni di quei lavoratori che non hanno avuto un contratto a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro nei sei mesi precedenti all'assunzione.

L'esonero trova applicazione anche in caso di **trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato** e, in ogni caso, ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.

I rapporti di lavoro incentivati sono, quindi, tutti quelli a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, **instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i *part-time***, a eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Restano escluse le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato.

L'art. 7, comma 1, del [Decreto Agosto](#) estende poi l'esonero in oggetto alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, rientranti **nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020**. In tal caso, l'incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, non superiore ai tre mesi.

Quanto ai destinatari del beneficio, la [circolare](#) chiarisce che possono accedere all'**esonero tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, a eccezione di quelli del settore agricolo**. In merito al settore pubblico, invece, si precisa l'esclusione dal beneficio della Pubblica Amministrazione (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), elencando tuttavia gli enti che possono ritenersi destinatari dell'esonero.

Da ultimo, la circolare ricorda che l'**inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione del rapporto di lavoro o di somministrazione incentivato comporta la perdita di quella parte dell'incentivo** relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. (Così, comunicazione di MinLavoro del 25

novembre 2020)

[Link al testo della circolare Inps n. 133 del 24 novembre 2020](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Art. 6 e 7 del D.L. 14/08/2020, n. 104, conv., con mod., dalla L. 13/10/2020, n. 126, cd. Decreto Agosto